



COMUNE DI TORTOLI'

Provincia dell'Ogliastra

REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LORO DIFFUSIONE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 30 del 25.11.2014

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina il servizio di ripresa audio video e trasmissione su internet tramite pagina web o su rete televisiva, effettuato direttamente dall'Ente o dai soggetti previamente autorizzati, delle riunioni pubbliche ordinarie e straordinarie del Consiglio comunale di Tortolì.

Articolo 2 - Principi regolamentari

Il servizio di comunicazione pubblica delle attività istituzionali tramite uno dei canali richiamati dall'articolo precedente, dovrà essere effettuato con rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, obiettività e completezza e potrà essere effettuato solo previa autorizzazione del Sindaco Presidente del Consiglio.

Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Articolo 3 - Finalità

Il comune di Tortolì attribuisce alla diffusione audio e video delle sedute del Consiglio comunale la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico amministrativa dell'ente

Il presente Regolamento ha pertanto lo scopo di favorire e normare l'accoglimento delle domande di riprese audiovisive delle sedute pubbliche di consiglio comunale e di facilitare lo svolgimento di tali riprese, in modo che venga assicurato il diritto della cittadinanza alla informazione e, nel contempo, il regolare svolgimento dell'attività consiliare.

TITOLO II – MODALITÀ DI RIPRESA ED INFORMATIVA

Articolo 4 - Ripresa

Il Comune può procedere direttamente, con mezzi ed impianti propri, alle riprese audio video delle sedute pubbliche del consiglio comunale

Fermo restando il divieto di ripresa e/o diffusione di dati sensibili e giudiziari, al fine di consentire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di informazione perseguite ai fini della tutela della privacy, le riprese audio video in corso di sedute dovranno riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio comunale, gli assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del consiglio comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.

Al fine di limitare la ripresa ai soli soggetti indicati al comma precedente, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari saranno sempre orientate in modo tale da non inquadrare frontalmente il pubblico presente in sala ne' altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti del consiglio comunale

I consiglieri, durante i lavori del consiglio, non possono in alcun modo impedire le riprese audio - video, salvo diversa richiesta del consigliere limitatamente alla diffusione della propria immagine

Articolo 5 - Informazione

Il Sindaco Presidente del Consiglio ha l'obbligo di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta, circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini.

Ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala consiliare esiste la possibilità di riprese audiovisive e della contemporanea o successiva diffusione delle medesime, è fatto obbligo all'Amministrazione di affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso della sala.

Il Sindaco Presidente del Consiglio, prima dell'avvio delle riprese e della successiva pubblicazione della seduta, è tenuto ad invitare i consiglieri, gli assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del consiglio comunale di adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele con riferimento all'obbligo del rispetto della tutela dei dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità.

TITOLO III - RIPRESE E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEO E AUDIO ESEGUITE DAL COMUNE

Articolo 6 - Riprese audio e video nonché diffusione

Il Comune di Tortolì può effettuare le riprese direttamente o avvalersi di un operatore esterno in possesso dei prescritti requisiti con la loro contemporanea e/o successiva pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente delle sole sedute pubbliche del consiglio comunale. Le riprese e trasmissione video, se effettuate a cura dell'amministrazione comunale, avverranno per il tramite del Responsabile del servizio informatico, il quale potrà avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di personale interno all'Ente.

Non sono ammesse riprese audio e video da parte di terzi, salvo quanto disciplinato dal Titolo IV del presente Regolamento.

E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.

Il Sindaco Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del

consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

Articolo 7 - Modalità delle riprese audio video dei lavori del consiglio comunale: responsabilità.

Salvo diversa disposizione motivata del Sindaco Presidente del Consiglio, la ripresa e la trasmissione audio video dei lavoro di ciascun consiglio comunale dovrà essere integrale ed obiettiva, senza tagli e salti.

Nel corso della seduta gli interventi di ciascun componente del consiglio comunale, degli assessori e degli altri soggetti che partecipano alle sedute del consiglio comunale, dovranno essere ripresi integralmente, chiaramente, senza commenti fuori campo ne' interruzioni.

Non potranno essere fatte oggetto di ripresa audio video le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Sindaco Presidente del Consiglio.

Le riprese eseguite ai sensi dell'articolo precedente dovranno essere effettuate dagli spazi riservati al pubblico.

Non è consentito l'impianto dei fari illuminanti se non nelle fasi strettamente necessarie alle riprese televisive. Valutato il pubblico interesse dei lavori del Consiglio comunale, è consentito l'allacciamento della strumentazione di ripresa alla rete elettrica comunale anche alle emittenti eventualmente interessate all'effettuazione delle riprese audiovisive, solo per il tempo strettamente necessario alle riprese stesse.

Le emittenti che desiderano effettuare dette riprese dovranno presentare al Sindaco Presidente del Consiglio comunale comunicazione scritta, anche immediatamente prima dell'inizio dei lavori del consiglio comunale.

Nel caso in cui dovessero essere presenti ai lavori consiliari più emittenti, il Sindaco Presidente del consiglio comunale si avvarrà dei poteri di legge e di Regolamento per ordinare il migliore funzionamento dello svolgimento dei lavori e della disciplina della sala.

Articolo 8 - Pubblicazione delle ripresa

Le riprese saranno visionabili "*on line*" sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale in streaming video.

Al termine della seduta alla quale si riferisce, la registrazione resterà disponibile sul sito istituzionale del comune fino alla seduta successiva. Le registrazioni relative alle sedute precedenti saranno archiviate presso il servizio informatico del Comune, considerando che rimane come documento ufficiale delle sedute di consiglio la trascrizione dei verbali e che sono sempre a disposizione die cittadini.

TITOLO IV - RIPRESE DELLE SEDUTE PUBBLICHE EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

Articolo 9 - Riprese e diffusione delle sedute del consiglio comunale in video e audio da parte di testate giornalistiche e di emittenti radio televisive

La ripresa video audio delle sole sedute consiliari pubbliche con finalità di informazione da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate e di emittenti radio o televisive titolari di frequenze autorizzate, deve essere previamente autorizzata dal Sindaco Presidente del Consiglio, al solo fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato.

In ogni caso, ogni responsabilità in ordine alla tutela, al trattamento, alla conservazione e alla diffusione dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili e giudiziari emergenti dalle riprese audio e video, rimane nell'unica e piena responsabilità del responsabile legale della testata giornalistica o radio o televisiva per la quale le riprese delle sedute consiliari sono state effettuate, il tutto nel rispetto del codice di deontologia giornalistica

L'autorizzazione è concessa a titolo non oneroso e della circostanza il Sindaco Presidente del Consiglio da' comunicazione ai presenti in sala.

Articolo 10 - Esercizio del diritto di cronaca

La diffusione delle immagini e delle riprese delle sedute consiliari da parte di testate giornalistiche deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli articoli 136 e ss. del D.Lgs. 196/2003 e dal codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio

Al giornalista è consentito esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive senza arrecare disturbo ai lavori consiliari, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'articolo 21 della Costituzione e dall'articolo 6, comma 3, del Ordine deontologico di cui al comma precedente

In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati la facoltà di esercitare direttamente presso la testata giornalistica, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

Art. 11 - Interviste

Gli amministratori, i consiglieri comunali e, in ogni caso, tutti coloro che dovessero essere interpellati, potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio al lavoro del consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

TITOLO V - MODALITA' DI DIVULGAZIONE DELLE RIPRESE E DIRITTO DI ACCESSO ALLE TRASCRIZIONI

Articolo 12- Funzione della diffusione via internet in tempo reale (streaming video)

Il presente regolamento attribuisce alla diffusione in streaming – in tempo reale – delle sedute pubbliche la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politica amministrativa dell'Ente.

Le trasmissioni in streaming delle sedute consiliari dovranno essere integrali, svolte in diretta e gli audio video saranno riprodotti esclusivamente in forma integrale, senza modificazione alcuna

Articolo 13 - Modalità di divulgazione e conservazione da parte dell'ente

Le riprese audio video dovranno essere messe a disposizione dei cittadini on line e saranno visionabili sul sito istituzionale dell'amministrazione comunale con le modalità già indicate al precedente titolo III

Articolo 14 - Diritto di accesso alle trascrizioni

Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso alle trascrizioni delle sedute consiliari, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle video audio registrazioni, in quanto non costituenti documento amministrativo

TITOLO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY

Articolo 15 - Rispetto della privacy

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione di dati sensibili, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti, o oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico e sindacale, la vita e le abitudini sessuali.

Sono altresì vietate le riprese ogni qualvolta le discussioni hanno ad oggetto dati di privati cittadini che vanno a costituire la categoria dei dati giudiziari, vale a dire quelli idonei a rilevare l'esistenza a carico dell'interessato di provvedimenti di carattere penale

Viene garantita l'osservanza di una particolare cautela per i dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità. Detto principio comporta, dunque, che tali dati potranno essere diffusi nei soli limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale. Resta inteso che, in ogni caso, non potranno essere diffusi dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone.

Articolo 16 - Tutela dei dati sensibili e giudiziari.

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come sensibili dal D. Lgs. n. 196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, il Sindaco Presidente del Consiglio deve richiamare i componenti del Consiglio comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione e inutili e inopportuni (per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità) e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei consiglieri, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione

Il Sindaco Presidente del Consiglio provvederà, nel rispetto di quanto prescritto al precedente articolo 14, ad evitare la diffusione dei dati sensibili e giudiziari anche disponendo, nel caso di diffusione delle immagini non in diretta, il taglio e l'esclusione della diffusione delle porzioni di registrazione effettuate.

TITOLO VII - NORME DI CHIUSURA

Articolo 17 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione di dati personali, D.Lgs. 196/2003 e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento di accesso agli atti e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale

Articolo 18 - Entrata in vigore

Il presente regolamento, una volta divenuta esecutiva la delibera di approvazione, entrerà in vigore dopo la sua successiva pubblicazione all'albo pretorio per ulteriori 15 giorni consecutivi.